



COMUNE DI NOVAFELTRIA
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30/09/2015

Ripubblicato all'albo pretorio comunale in data 15/10/2015 per gg. 15

Entrato in vigore il 31/10/2015

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di trasporto scolastico.
2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e non può considerarsi un servizio personalizzato rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari degli utenti.
3. Esso è improntato a criteri di qualità ed efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale.

ART. 2 - FUNZIONAMENTO

1. I percorsi, le fermate, gli orari del servizio e le ammissioni al servizio vengono stabiliti annualmente in rapporto alle domande pervenute, secondo i seguenti criteri:
 - a) mezzi e risorse disponibili;
 - b) esigenze del servizio e degli utenti;
 - c) efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
2. Il Comune si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuove linee o itinerari, eliminare fermate e istituire punti di raccolta, in base alle specifiche esigenze e nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio.
3. Non saranno fatti salire sul mezzo alunni, non iscritti al servizio o iscritti, al di fuori delle fermate assegnate. In via eccezionale, gli alunni iscritti al servizio potranno scendere dal mezzo ad una fermata diversa da quella assegnata solo previa comunicazione scritta della famiglia, nel rispetto delle fermate già istituite e fermo restando il rispetto delle norme del presente regolamento sulle modalità di ritiro.
4. Il servizio di trasporto scolastico si conforma al calendario scolastico comunicato annualmente dalla Regione Emilia Romagna ed alle eventuali modifiche apportate dal Dirigente Scolastico.

ART. 3 - MODALITA' DI GESTIONE

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune con mezzi e personale comunali, mediante affidamento a terzi o mediante convenzione con altri enti pubblici.

ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti iscritti alle scuole statali:
 - a) dell'infanzia;
 - b) primarie;
 - c) secondarie di I° grado e secondarie di II° grado (iscritti alle I^a e II^a classi) nel caso in cui siano residenti in località del territorio comunale non servite dal trasporto pubblico locale, che distino almeno 500 metri dalla fermata della linea del trasporto pubblico locale: nel qual caso il trasporto è previsto - compatibilmente agli orari scolastici e compatibilmente agli orari delle corse del trasporto pubblico locale - fino alla prima fermata utile del trasporto pubblico locale; in tutti gli altri casi il trasporto è ammesso solo in caso di disponibilità di posti negli scuolabus.
2. Il servizio, fermo restando quanto indicato al precedente comma 1, lett. c), di norma viene assicurato solo nel caso in cui l'abitazione dell'alunno disti almeno 300 metri dall'edificio scolastico. Eventuali domande di utenti residenti con distanza inferiore potranno essere accettate solo nel caso in cui restino posti disponibili sugli scuolabus e comunque qualora l'itinerario di percorrenza presenti particolari pericolosità (per intensità del traffico, assenza di marciapiedi o banchine transitabili, attraversamenti stradali a raso, ecc.) comprovate dai competenti Uffici comunali, oppure in caso di presentazione, da parte degli interessati, al Responsabile del Settore competente per materia, di idonea documentazione attestante situazioni di particolare necessità (certificati medici rilasciati dalle ASL, relazioni dei servizi sociali o altra utile documentazione).
3. Gli alunni abitanti in altri Comuni potranno avvalersi del servizio, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, previa convenzione fra il Comune di Novafeltria ed il Comune in cui sono residenti, e comunque ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia.

ART. 5 – PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI

1. La Giunta comunale approva, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, su proposta del responsabile di Settore competente per materia, il "Piano dei trasporti scolastici" indicante i percorsi, le fermate e gli orari del servizio, definito sulla base di quanto indicato agli artt. 1, 2 e 4.

ART. 6 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento è previsto obbligatoriamente per le corse in cui sono presenti alunni della Scuola dell'Infanzia.
2. Il Comune potrà eventualmente garantire tale servizio anche per le altre corse, compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi, personale e risorse finanziarie.
3. L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.
4. Gli accompagnatori hanno il compito di coadiuvare l'autista nella sorveglianza sullo scuolabus, nelle operazioni di salita e discesa degli utenti, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati.

ART. 7 - ALTRE FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Realizzata la finalità principale del servizio, il Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, può rendere disponibili servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad attività ed iniziative didattico-educative extrascolastiche, alle attività e competizioni sportive, alle iniziative connesse con i centri estivi ed a gite scolastiche.

ART. 8 - ISCRIZIONE

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune. entro il termine fissato di anno in anno dall'Avviso di iscrizione ai servizi scolastici.
2. L'iscrizione ha validità annuale e non si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi.
3. L'iscrizione al servizio è subordinata al pagamento della relativa tariffa, secondo quanto previsto all'articolo successivo ed all'accettazione delle responsabilità dei genitori indicate agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.
4. L'iscrizione al servizio è, altresì, subordinata alla mancanza di irregolarità o pendenze non sanate nei pagamenti della tariffa degli anni precedenti.
5. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate e saranno comunque ammesse nei limiti dei posti e delle risorse disponibili, sempre che non comportino sostanziali modifiche agli orari, itinerari e fermate già stabiliti.
6. Per domande di iscrizione presentate ad anno scolastico iniziato, i genitori degli alunni ammessi al servizio saranno tenuti al pagamento della tariffa annua frazionata in base ai mesi di effettiva erogazione del servizio da parte del Comune nel rispetto del precedente comma 5.
7. Eventuali disdette al servizio dovranno essere comunicate in forma scritta. La disdetta non dà diritto al rimborso della tariffa, a meno che non sia determinata da comprovati e documentati motivi di salute o gravi motivi familiari. In quest'ultimo caso, la tariffa dovuta verrà ricalcolata in base ai mesi di effettiva fruizione del servizio.
8. L'iscrizione al servizio comporta l'integrale e incondizionata accettazione delle norme previste dal presente regolamento.

ART. 9 - TARIFFE

1. Il Comune stabilisce annualmente la tariffa di contribuzione per il servizio e le eventuali riduzioni

applicabili. Le tariffe possono essere diversificate tenendo conto dei seguenti criteri:

- numero dei figli che usufruiscono del servizio;
 - utilizzo parziale del servizio (solo andata o solo ritorno);
 - situazioni di disagio economico accertato dai Servizi Socio educativi;
 - utilizzo del servizio in percorsi serviti dal trasporto pubblico locale;
 - eventuale utenza da fuori Comune (sempre e comunque su percorrenze del territorio comunale).
2. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle effettive giornate di fruizione del servizio, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
 3. Il pagamento della tariffa da parte delle famiglie va effettuato nel rispetto dei termini stabiliti dal Comune in sede di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.
 4. In caso di ritardato avvio del servizio di trasporto scolastico, la tariffa annuale potrà essere riparametrata tenendo conto dei mesi di effettiva durata del servizio.
 5. In caso di ritardo nel pagamento, il Comune formulerà specifici solleciti ed attiverà tutte le procedure necessarie all'introito delle somme dovute da parte dell'utente; il Comune provvederà al recupero forzoso dei crediti nelle forme di legge e potrà disporre l'interruzione del servizio nei confronti dell'utente moroso.
 6. Le comunicazioni per il pagamento saranno inviate presso l'indirizzo riportato nella domanda di iscrizione: l'utente ha pertanto l'obbligo di informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale modifica dei dati forniti al momento dell'iscrizione.

ART. 10 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto, evitando di disturbare i compagni e il conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo, evitando atti che possano comportare pericolo o danno a oggetti e persone. In particolare dovranno attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni del conducente e/o degli accompagnatori in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio.
2. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente comma, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
 - b) prima segnalazione scritta alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;
 - c) seconda segnalazione scritta alla famiglia, trasmessa anche al Dirigente Scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei ragazzi, da parte del competente ufficio;
 - d) terza segnalazione scritta alla famiglia e contestuale sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
 - e) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, con ritiro della tessera per servizio di trasporto scolastico, dopo tre segnalazioni scritte alla famiglia.
3. Nei casi di sospensione e di interruzione sopra indicati non sorge diritto ad alcun rimborso della tariffa.
4. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli alunni che li hanno prodotti, su individuazione degli autisti e/o degli accompagnatori.

ART. 11 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E RESPONSABILITA' DEI GENITORI

1. Gli autisti e il personale preposto all'accompagnamento sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra loro e nei confronti degli utenti.
2. Il Comune, o il gestore del servizio in caso di affidamento a terzi, è responsabile dell'incolumità degli

alunni sullo scuolabus, durante il tragitto fermata - scuola e viceversa; prima della salita sullo scuolabus e alla discesa spetta ai genitori garantire le migliori condizioni per l'incolumità dei minori.

3. I bambini alle fermate saranno affidati di norma ai genitori o alle persone maggiorenni da loro autorizzate in forma scritta. Tale norma è valida per tutti gli iscritti di ogni ordine di scuola. Per i soli alunni della scuola secondaria di I° grado e di II° grado la famiglia può autorizzare il proprio figlio a rientrare a casa autonomamente, sottoscrivendo apposito modulo in cui si assume ogni responsabilità in merito.
4. In caso di assenza alla fermata di un genitore o suo delegato l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus e sarà avvisata la famiglia; qualora i familiari non provvedessero immediatamente a ritirare il minore, lo stesso sarà accompagnato al Comando della Polizia Municipale ovvero alle forze dell'ordine. Se la situazione sopra descritta dovesse presentarsi più di due volte, il servizio sarà temporaneamente sospeso. L'eventuale riammissione al servizio sarà possibile solo se autorizzata dall'ufficio comunale competente, previa valutazione della richiesta scritta motivata e documentata presentata da parte della famiglia richiedente la riammissione.
5. L'accettazione dell'obbligo da parte dei genitori di essere presenti alle fermate dello scuolabus, di persona o tramite loro delegati maggiorenni, è condizione indispensabile per accedere al servizio.

ART. 12 - VARIAZIONI

1. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di gravi e giustificati motivi di sicurezza, di variare il numero e la dislocazione delle fermate e/o dei punti di raccolta e di discesa, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico.
2. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente alle famiglie.

ART. 13 - LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITA' DEL COMUNE

1. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per cause di forza maggiore, alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento del vettore.

ART. 13 - DATI PERSONALI

1. Il Comune utilizza i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del servizio. Per i suddetti fini i dati saranno trasmessi anche al soggetto gestore del servizio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003. Ai genitori, in fase di istanza per l'accesso al servizio, sarà fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. sopra richiamato.

ART. 14 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

ART. 15 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma dell'art. 121, comma 3, dello Statuto Comunale.

ART. 16 - ABROGAZIONI

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di trasporto scolastico in contrasto con

il presente regolamento.

=====